

In questo numero:			
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 2 MAGGIO AD OGGI			
02/05/2016	Distributore automatico di <i>parafarmaci</i> – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	16/05/2016	Sediva 2.0: gli estratti conto bancari (Sediva)
02/05/2016	Lo status di socio e la titolarità di altra attività commerciale – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	16/05/2016	Sediva 2.0: lo scadenziario del nuovo <i>Portale interattivo</i> – <i>QUESITO</i> (Sediva)
03/05/2016	Sulla realizzazione (?) della "farmacia dei servizi" – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	17/05/2016	Risparmio energetico: al via la cessione del credito per gli "incapienti" – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
04/05/2016	Collaborazioni saltuarie in farmacia – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	17/05/2016	Adeguamento Istat per <i>aprile</i> 2016 (Studio Associato)
04/05/2016	La certificazione della distanza tra farmacie – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	18/05/2016	Pagamenti rateali scaduti per debiti tributari: "tutti dentro" ma – attenzione - con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2016 (stefano civitareale)
05/05/2016	L'interdizione alla cessione della farmacia in caso di condanna per truffa al ssn – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	19/05/2016	Al via il <i>bonus</i> "Stradivari" (franco lucidi)
06/05/2016	La "medicina di gruppo" fuori dall'Irap (stefano civitareale)	19/05/2016	Dipendente di farmacia comunale: quale destino in caso di cessione dell'esercizio? – <i>QUESITO</i> (luisa santilli)
09/05/2016	Titolarietà (o "contitolarietà"?) di una farmacia e titolarità di una parafarmacia – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	20/05/2016	Se un titolare riceve per successione la quota di una snc – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
09/05/2016	L'apertura di una parafarmacia da parte di un vincitore di farmacia in forma associata – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	23/05/2016	Dall'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti su oneri detraibili e deducibili (franco lucidi)
10/05/2016	Lavoro domestico: come ottenere il bonus di €80 al mese (franco lucidi)	24/05/2016	La trasmissione al sistema TS degli scontrini parlanti della <i>parafarmacia</i> – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
10/05/2016	La collaborazione con l'estetista - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	25/05/2016	L'accettazione di una sede laziale <i>sub judice</i> – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
11/05/2016	Detrazioni Irpef per spese universitarie: fissati gli importi massimi detraibili per gli atenei privati (stefano civitareale)	25/05/2016	Il tar puglia contro la "duplice assegnazione" (gustavo bacigalupo)
12/05/2016	La giurisprudenza del CdS sull'art. 11: lo stato dell'arte e il rischio che il vento stia cambiando (gustavo bacigalupo)	26/05/2016	Spese per intermediazione immobiliare: per la detrazione non basta la fattura (stefano civitareale)
13/05/2016	Riscossione: dal 15 maggio interessi di mora più leggeri in cartella (stefano civitareale)	27/05/2016	Per il giudice penale i prelevamenti e/o i versamenti sui c/c costituiscono meri <i>indizi</i> (stefano lucidi)
2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
3 - SCADENZE FINE MAGGIO E GIUGNO 2016			

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 2 MAGGIO AD OGGI
02/05/2016 - Distributore automatico di parafarmaci – QUESITO

Vorrei delle informazioni riguardanti l'apertura e la gestione di un distributore automatico di parafarmaci con collegamento remoto al farmacista.

Non ho una farmacia, ne una parafarmacia, sono una dipendente stanca di essere tale. abito in un paese di 6000 abitanti con un'unica farmacia, la zona è turistica e spesso carente di prodotti per i turisti in quanto la farmacia non è sempre provvista di quel che cercano.

Potrei aprire un distributore di parafarmaci e da casa poter consigliare o potrei stare anche all'interno del

locale?

La vendita di prodotti (alimentari e non) mediante distributori automatici esercitata in un idoneo locale adibito esclusivamente a questo scopo soggiace alla disciplina propria degli esercizi di vendita di vicinato (SCIA, iscrizione CCIAA, apertura partita IVA ecc. e quant'altro eventualmente previsto dalla normativa regionale di riferimento).

Le criticità, a nostro avviso, attengono invece alla Sua posizione di lavoratore dipendente.

Sotto tale profilo, infatti, quest'attività deve essere non soltanto compatibile in termini di impiego di tempo e di

energie con l'orario lavorativo ma soprattutto non deve recare turbativa all'attività svolta dal datore di lavoro (la farmacia) ai sensi dell'art. 2105 c.c., quel che invece potrebbe ragionevolmente verificarsi, tenuto conto che la nuova "intrapresa" prenderebbe spunto dalle carenze distributive di prodotti commerciabili anche, se non soprattutto, dalla farmacia.

(stefano lucidi)

02/05/2016 - Lo status di socio e la titolarità di altra attività commerciale - QUESITO

Vorrei sapere se sussiste compatibilità, per una farmacista iscritta regolarmente all'ordine, tra il possesso di una quota sociale e la titolarità di un'attività commerciale donata da marito deceduto.

La veste di socio in una società titolare di farmacia, rurale o urbana, non è incompatibile con nessuna attività commerciale, sia condotta individualmente che anch'essa, a sua volta, in forma societaria.

Quindi, un socio potrebbe liberamente essere il presidente della... Telecom ovvero titolare di 10 imprese di... ristorazione tutte condotte individualmente, e così via.

Le figure di incompatibilità sono infatti solo quelle elencate nell'art. 8 della l. 362/91, tra le quali non figura l'esercizio di imprese individuali, né la partecipazione a società di persone o di capitali, che si tratti di una gioielleria o di una panetteria.

Naturalmente, in nessuna di queste altre attività il socio potrà assumere la veste di lavoratore dipendente, perché il rapporto di lavoro, pubblico o privato, è tra quelli impenitenti dell'assunzione dello status di socio.

(gustavo bacigalupo)

03/05/2016 - Sulla realizzazione (?) della "farmacia dei servizi" - QUESITO

La legge 69/2009 dà le basi per implementare i servizi "a forte valenza socio-sanitaria" che possono essere erogati dalle farmacie. Dovrei organizzare in farmacia dei servizi di fisioterapia e di piccola infermieristica. In che modo posso organizzare il tutto? Esiste un decreto attuativo di tale legge? Quali sono i requisiti tecnici da rispettare?

La normativa, come noto, c'è ormai da tempo e si tratta in particolare del decreto del Ministero della Salute del 16/12/2010 rubricato "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali".

Il provvedimento individua all'art. 1 le (per ora uniche) figure professionali - infermieri e fisioterapisti - di cui la farmacia può avvalersi, mettendole "a disposizione" (per usare il vocabolario normativo) dell'assistito, per l'erogazione dei servizi inquadrabili nel progetto di assistenza (anche) domiciliare integrata (A.D.I.) di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) n. 4) del D.Lgs. 153/2009, attuativo della delega contenuta, per l'appunto, nella legge 69/2009.

I successivi art. 3 e 4 definiscono, rispettivamente, il contenuto delle prestazioni degli infermieri e dei fisioterapisti rientranti tra i servizi c.d. "di secondo livello" previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d) del

richiamato D.Lgs. 153/2009.

La fissazione della remunerazione dei "nuovi servizi", nonché dei requisiti minimi dei locali nei quali si svolgono in farmacia [ma in realtà anche per la farmacia] queste attività, è demandata invece, ai sensi dell'art. 5, a (ipotetici...) accordi di livello regionale.

Tuttavia, fino alla loro entrata in vigore, lo stesso art. 5 dispone che, in ordine ai requisiti minimi dei locali - e anche, evidentemente, alla dotazione strumentale minima necessaria - si faccia riferimento alle vigenti disposizioni di legge previste per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

Inutile dire che per l'individuazione concreta di tutti questi elementi è bene rapportarsi al Comune e alla A.S.L. di competenza.

(stefano civitareale)

04/05/2016 - Collaborazioni saltuarie in farmacia - QUESITO

Vorrei sapere se un congiunto (coniuge o affine) di socio in società in nome collettivo che gestirà nuova farmacia può prestare nella stessa una collaborazione saltuaria e gratuita e quindi se può essere presente quando necessario nei locali iscrivendosi all'INAIL e corrispondendo il premio dovuto.

Nel caso trattasi o di lavoratori già dipendenti altrove o di percettori di pensione da lavoro.

Sulla saltuarietà della collaborazione nulla quæstio; quanto alla sua gratuità, potrebbero porsi dei problemi in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza, perché c'è sempre il rischio che un lavoro prestato senza retribuzione possa essere in principio messo in discussione come tale.

Certo, può essere forse anche ragionevole che la gratuità delle prestazioni possa non essere contestata ove queste siano svolte dal coniuge di un socio, mentre per l'affine le cose potrebbero andare diversamente e quindi per quest'ultimo probabilmente sarebbe opportuno prevedere un compenso occasionale (nel limite massimo di Euro 2.000,00 per anno).

Ma sia per il coniuge che per l'affine l'iscrizione all'Inail è obbligatoria.

(giorgio bacigalupo)

04/05/2016 - La certificazione della distanza tra farmacie - QUESITO

Dovremmo aprire una nuova farmacia assegnataci nel concorso straordinario e stiamo valutando varie opzioni circa i locali rientranti nella sede e ci sembrerebbe conveniente un locale disponibile distante 270 metri dall'altra farmacia, che d'altra parte gode di un notevole bacino di utenza.

La distanza deve essere certificata da un organo competente per essere inoppugnabile?

La legislazione vigente non prevede la certificazione da parte di un particolare organo o ufficio pubblico che attesti che la distanza tra due "locali farmacia" (quello in cui voi intendete aprire l'esercizio e quello della farmacia

“più vicina”) - calcolata *da soglia a soglia* - sia superiore a 200 metri.

Sarà dunque sufficiente rivolgersi ad un professionista (ad esempio un geometra) che possa predisporre una perizia asseverata, cioè giurata avanti al cancelliere del tribunale, che attesti appunto che la distanza è superiore a quella minima legale percorrendo la famosa “via pedonale più breve”, quella cioè calcolata seguendo il percorso che ordinariamente – senza quindi dover necessariamente rispettare la segnaletica orizzontale (tipo “attraversamenti zebra”) – un pedone osserva per spostarsi da un punto all’altro.

In ogni caso, almeno nella vostra vicenda, non ci pare tuttavia possano insorgere problematiche di alcun genere perché – come è evidente – i 270 metri da voi indicati sono *comunque* superiori alla distanza legale, qualunque possa essere il criterio adottato nella misurazione.

Dovrebbe perciò rivelarsi agevole per voi acquisire la perizia giurata di un geometra che asseveri quanto detto e produrla alla Asl/Comune unitamente all’altra documentazione richiesta per il rilascio della titolarità.

(stefano lucidi)

05/05/2016 - L’interdizione alla cessione della farmacia in caso di condanna per truffa al SSN - QUESITO

Mio padre è stato condannato per una questione del 2011 mai chiarita a fondo di ricette consegnate al SSN per il rimborso.

La sentenza è ancora oggetto di ricorso in Cassazione e, nel timore di una condanna definitiva, vorremmo costituire una società.

Possono esserci ostacoli?

La vicenda, qui peraltro già esaminata, è disciplinata in particolare dall’art. 1, comma 811 della l. 296/2006 (finanziaria 2007), che così attualmente recita:

“Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 352, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. L’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva”.

L’ultimo periodo, evidenziato in neretto, è stato aggiunto dall’art. 11bis della l. 189 dell’8/11/2012 (di conversione del dl. 158/2012), entrata in vigore l’11/11/2012.

E, come si vede, le prescrizioni riguardanti la condanna del farmacista per truffa al SSN sono diventate tre.

La prima (“Qualora ecc.”) prevede che l’*“autorità competente può dichiarare la decadenza”* (dalla titolarità) del farmacista *“condannato con sentenza passata in giudicato”* per il reato ivi indicato, anche in mancanza delle condizioni previste dall’art. 113 lett. e), TU 934 (*“constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia ecc.”*), ricorrendo le quali il procedimento sanzionatorio – pur potendo evidentemente sfociare allo stesso modo – è diverso perché si muove in un altro ambito normativo.

Anche qui però la *decadenza* non è una conseguenza di diritto (della sentenza di condanna *“passata in giudicato”*), ma deve discendere (*“può”*, precisa infatti la disposizione) da un provvedimento amministrativo, caratterizzato perciò da un qualche margine di *discrezionalità*, a meno che (seconda prescrizione: *“La decadenza è comunque ecc.”*) non sia stato *“accertato un danno superiore a 50.000 euro”*, nel qual caso la *decadenza* è invece un atto vincolato anche nell’*an*.

Ben diversamente, la terza prescrizione (*“L’autorizzazione sanitaria ecc.”*) - inserita in coda all’originario art. 1, comma 811 della l. 296/2006 – introduce una misura di *interdizione provvisoria* alla trasferibilità della farmacia *derivante ope legis dalla condanna in primo grado* quale sua conseguenza ulteriore, e anzi era stata in precedenza proposta a questo riguardo una misura anche più punitiva perché era destinata a operare addirittura *“in pendenza di un (mero) procedimento penale nei confronti del titolare o dei suoi collaboratori”*.

L’*interdizione*, volendo impedire al farmacista, *“fino alla conclusione del procedimento penale a seguito della sentenza definitiva”*, di sottrarsi alla dichiarazione di decadenza dalla titolarità della farmacia liberandosi di quest’ultima, pone dunque l’esercizio *“medio tempore” fuori commercio* rendendo così radicalmente *nullo* qualsiasi negozio di cessione *“per atto tra vivi”* (compresi quelli a titolo gratuito e naturalmente anche atti di conferimento dell’esercizio in società).

Ora, per rispondere al quesito, non sappiamo dire francamente (né la giurisprudenza sembra essere d’aiuto su questo punto) se tale disposizione può applicarsi, secondo i principi generali, anche ai fatti commessi *prima* della sua entrata in vigore o se valga invece – come è per le norme penali che non sono *“pro reo”* - soltanto per quelli successivi, pur se, trattandosi di un’interdizione temporanea in vista di un *provvedimento amministrativo* (di *decadenza*) e non quindi di una *pena* in senso proprio (principale o accessoria), si può forse pensare di dover propendere per la prima ipotesi.

Nel Suo caso, quindi, non possiamo esser certi che il conferimento della farmacia paterna in una società di persone – che, come detto, configura civilisticamente un’autentica cessione dell’esercizio – possa esservi nel concreto consentito.

D’altra parte, prescindendo da quel che potrà essere il

comportamento che assumerà l'Asl e/o il Comune (cui verosimilmente la questione è nota), non può dirsi se il notaio chiamato a stipulare il rogito dell'atto costitutivo/statuto della società – e che sarebbe per la verità tenuto a pretendere da Suo padre quantomeno una dichiarazione che autocertifichi la “non pubblicazione” di una sentenza a suo carico di condanna (anche soltanto) in primo grado per quel reato – si prenda la briga, una volta ricevuta la dichiarazione, di procedere nondimeno alla stipula considerando che il fatto-reato sia stato commesso, come ci sembra indubbio nel vostro caso, prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Comunque, è fin troppo evidente, questa è la strada che dovrete in ogni caso tentare di percorrere al più presto, a meno che il penalista non ritenga molto ragionevolmente e molto realisticamente che la Cassazione possa annullare la sentenza di condanna, anche se nello stretto merito della vicenda (che Lei assume come “mai chiarita a fondo”) la Suprema Corte sicuramente non entrerà.

(gustavo bacigalupo)

06/05/2016 - La “medicina di gruppo” fuori dall'Irap

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (*Sent. 13/04/2016 n. 7.291*) hanno (finalmente) chiarito che le spese per il comune personale di segreteria e/o infermieristico non rendono assoggettabile all'Irap il medico aderente alla c.d. “medicina di gruppo”.

Con questa espressione si intendono quelle forme associative fra medici di medicina generale - indicate nell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 270/2000 – che, mediante la condivisione funzionale di strutture e/o personale, hanno come scopo lo sviluppo e il miglioramento delle potenzialità assistenziali di ciascuno dei professionisti partecipanti.

Tali aggregazioni – precisa la Corte – non costituendo associazioni professionali non rappresentano, contrariamente a queste ultime, soggetti dotati di autonoma organizzazione e quindi assoggettabili *ex lege* al tributo.

Chiarito questo, gli Ermellini non fanno che estendere alla “medicina di gruppo” le conclusioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo raggiunto in materia di assoggettamento all'imposta dell'attività dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN.

E infatti la disponibilità da parte di costoro di uno studio avente le caratteristiche e le dotazioni richieste dall'art. 8 del d.lgs. 502/92 - rientrando nell'ambito del “minimo indispensabile” per l'esercizio dell'attività professionale e, per di più, costituendo un vero e proprio obbligo ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale - non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione che fa scattare l'applicazione dell'imposta.

Ebbene, conclude la Corte “*Considerazioni di analogo tenore si ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il personale di segreteria o*

infermieristico comune, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo dall'art. 40, comma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000.”

Resta da comprendere se e come il principio sia estensibile alla medicina “privata” in presenza di analoghe caratteristiche.

Ma la nostra sensazione è che per questi professionisti la partita dell'Irap sia ancora tutta da giocare.

(stefano civitareale)

09/05/2016 - Titolarità (o “contitolarità”?) di una farmacia e titolarità di una parafarmacia - QUESITO

Vorrei porvi anche io un quesito in merito alla controversa situazione deliberata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per i vincitori di concorso straordinario per l'apertura delle nuove sedi farmaceutiche. Mi è stata assegnata una sede farmaceutica, in quanto vincitrice in associazione con due miei colleghi ma, come ben sapete, la Regione ha deliberato che la titolarità è in capo alle persone fisiche (quindi a noi tre soci singolarmente) e non alla società che costituiamo.

Poiché io sono già titolare da sola di una parafarmacia in un'altra regione, vorrei sapere a questo punto se queste due titolarità (farmacia in Emilia Romagna in associazione con in miei due soci e parafarmacia) sono incompatibili tra loro. In tal caso, una volta richiesta l'autorizzazione all'apertura della farmacia, sarò costretta a chiudere la parafarmacia o le due titolarità sono compatibili, visto che quella della farmacia è in capo alle singole persone?

Quanto alla deliberazione della Giunta emiliana, se ne dovrebbe occupare tra breve il Consiglio di Stato cui infatti è stata presentata istanza di sospensione del provvedimento in riforma dell'ordinanza di rigetto del Tar Emilia.

Per quanto riguarda il Suo quesito specifico, nessun problema: anche nel caso in cui la deliberazione sopravvivesse alla decisione cautelare del CdS, e quindi voi tre foste immessi nella titolarità della farmacia emiliana in regime di autorizzazione pro quota o pro indivisa, ed equiparati perciò sostanzialmente a titolari in forma individuale, Lei potrà egualmente conservare la titolarità della parafarmacia (sia individualmente che in forma societaria), perché non incompatibile né con la veste di titolare individuale della farmacia né con quella di socio di società titolare (o semplice soggetto gestore) di farmacia.

Soltanto nel caso in cui Lei assumesse la direzione responsabile della farmacia sociale, sarebbe opportuno – se non altro per non incappare nelle ire di qualche funzionario regionale, o comunale o di Asl – che Lei nominasse, quale *responsabile* della parafarmacia, un altro farmacista.

Diversamente, Lei non dovrebbe fare i conti neppure con questo ipotetico impedimento.

(gustavo bacigalupo)

09/05/2016 - L'apertura di una parafarmacia da parte di un vincitore di farmacia in forma associata - QUESITO

Sono una farmacista vincitrice in Veneto. Come ben sapete la situazione si sta dilungando oltretempo.

Sarebbe mia intenzione aprire una parafarmacia, nel frattempo, di cui sarei momentaneamente socia (società fra me e il mio covincitore) e direttrice.

Al momento dell'assegnazione della sede vinta possiamo mantenere la società (perché sarà una società) e nominare un direttore responsabile?

Mi rendo conto che forse avete già ampiamente risposto a questa domanda ma non riesco a trovare la risposta spulciando le Vostre Sediva news.

In realtà è un argomento già trattato, ma parlarne una volta di più non può danneggiare nessuno.

Con il Suo "coassociato" Lei potrà costituire una società di persone o di capitali che assuma la parafarmacia (le formalità sono quelle banali che Lei certamente conosce), senza che questo vi comporti il minimo ostacolo alla formazione della società cui dovrà invece essere *rilasciata la titolarità* [ovvero: *affidata la gestione*, se finirà per prevalere la tesi della contitolarità o titolarità pro quota] della farmacia assegnatavi per concorso.

Ma - per quanto osservato nella risposta al quesito precedente - sarà preferibile che voi preponiate quale *responsabile* della parafarmacia un farmacista diverso da chi di voi due assumerà la *direzione responsabile* della farmacia sociale.

(stefano lucidi)

10/05/2016 - Lavoro domestico: come ottenere il bonus di €80 al mese

I collaboratori domestici, le badanti e le baby sitter hanno diritto al bonus di € 80 mensili, ma anche quest'anno evidentemente non in busta paga, in quanto il datore di lavoro non è un sostituto d'imposta.

Il bonus sarà recuperato con la presentazione della dichiarazione dei redditi che resta quindi una condizione indispensabile per ottenere l'incentivo.

Complessivamente il bonus è di €960 annui, per cui il lavoratore potrà pagare imposte solo se superiori a tale importo, ma se le imposte sono di ammontare inferiore egli andrà a credito e avrà quindi diritto a un rimborso da parte dell'Erario.

(franco lucidi)

10/05/2016 - La collaborazione con l'estetista - QUESITO

Vorrei intraprendere una collaborazione con una estetista dal momento che ho una cabina estetica attrezzata e autorizzata, ma non saprei come inquadrarla economicamente, in quanto non posso farle una assunzione perché il mio organico è già al limite...ho provato a proporre la collaborazione con partita iva ma ne ho avuto un rifiuto.

Senza entrare evidentemente nel merito della sua proficuità

per la farmacia, un aspetto che qui sarà stato certamente già considerato, la forma "ideale" dell'accordo estetista-farmacia, come anche Lei rileva, è quella di un rapporto libero-professionale tenuto conto anche che la L. 1/1990 - istitutiva della figura dell'*estetista* - specifica che quest'attività è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, e richiede l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

In alternativa il rapporto potrà essere disciplinato:

- Con una regolare assunzione come *dipendente a tempo indeterminato*;
- Con una regolare assunzione come *dipendente a tempo determinato*, secondo la normativa vigente;
- Con un contratto di *lavoro autonomo occasionale* per il quale, fino ad un massimo € 5.000 annui (considerando tutti i committenti), non vi è obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;
- Con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo però presente che il Jobs Act (D.lgs. 81/2015) ha eliminato la figura del contratto a progetto, riconducendo le collaborazioni coordinate e continuative nell'alveo del lavoro autonomo con tutto quel che ne deriva in caso di verifica aziendale per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni "anomale".

E' evidente, quindi, che se il rapporto farmacia-estetista è destinato a "strutturarsi" e, se l'estetista non intende aprire una partita iva, bisogna necessariamente ricorrere ad un'assunzione (ragionevolmente a tempo parziale) utilizzando, ove possibile e fin quando possibile, la forma del tempo determinato.

(valerio pulieri)

11/05/2016 - Detrazioni Irpef per spese universitarie: fissati gli importi massimi detraibili per gli atenei privati

E' stato finalmente emanato il decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR, per gli amanti degli acronimi ...) n. 288 del 29 aprile 2016 che stabilisce il limite di detrazione per l'anno 2015 - e, quindi, a valere sulla prossima dichiarazione dei redditi - delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.

Come già anticipato (V. *Sediva News del 31/12/2015 - Punto 28*) la legge di stabilità 2016 ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e), del TUIR, prevedendo che, già a valere dal 2015, la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali avvenga in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del MIUR, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno - entro il 31 gennaio 2016 per il 2015 - tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Le soglie sono state (molto opportunamente) definite in base all'area disciplinare della facoltà (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e alla regione in cui ha sede il corso di studi.

Ecco i limiti di spesa individuati dal decreto con questi criteri:

AREA DISCIPLINARE CORSI DI ISTRUZIONE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€3.700	€2.900	€1.800
Sanitaria	€2.600	€2.200	€1.600
Scientifico-Tecnologica	€3.500	€2.400	€1.600
Umanistico-sociale	€2.800	€2.300	€1.500

Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai *master* universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile è pari a:

- 3.700 euro per i corsi e i *master* con sede in regioni del Nord;
- 2.900 euro per i corsi e i *master* con sede in regioni del Centro;
- 1.800 euro per i corsi e i *master* con sede in regioni del Sud e nelle Isole.

A queste spese si sommano, sempre ai fini dello sconto fiscale, anche le tasse regionali per il diritto allo studio di cui all'art. 3 L. 549/95.

Gli allegati al decreto riportano i raggruppamenti dei corsi di laurea per area disciplinare (ad esempio *Farmacia* è compresa nei corsi di *laurea magistrale a ciclo unico* nell'area *scientifico-tecnologica* (classe LM-13), e delle regioni per zona geografica.

Considerando, quindi, che la detrazione fiscale di tali oneri è stata resa piuttosto articolata, riteniamo fare cosa gradita pubblicando unitamente alla presente *news* il testo integrale del decreto completo di allegati per una più agevole e pronta consultazione.

(stefano civitareale)

12/05/2016 - La giurisprudenza del CdS sull'art. 11: lo stato dell'arte e il rischio che il vento stia cambiando

Una decisione del Consiglio di Stato (n. 1658 del 02/05/2016) di questi giorni sulla *sede farmaceutica* ci offre l'occasione per passare in rapida rassegna gli aspetti definiti finora dal Supremo Consesso nell'analisi della riforma contenuta nell'art. 11 del dl. Cresci Italia.

È un panorama che in questi 4 anni abbiamo già raccontato almeno un paio di volte e però sono sempre più numerosi i farmacisti – e negli ultimi tempi soprattutto i partecipanti ai concorsi – che sembrano desiderosi di quadri aggiornati delle evoluzioni giurisprudenziali nel diritto delle farmacie.

Questo interesse crescente si spiega evidentemente con l'estrema delicatezza e le variegate articolazioni della fase di transizione che stiamo vivendo verso un sistema farmacia impensabile soltanto una dozzina di anni fa, quando vi fecero ingresso i due primi provvedimenti di autentica rottura: dapprima il dl. Storace e poco dopo, più incisivo ancora, il dl. Bersani.

È una fase che, almeno per ora, dovrebbe compiere il suo

percorso con l'imminente approvazione del ddl. Concorrenza, cui fatalmente seguiranno le necessarie – ma straordinariamente importanti quanto straordinariamente complicate – misure legislative di aggiustamento e di cucitura con la normazione "previgente".

Tale maggiore e migliore partecipazione della categoria alle vicende giuridiche che la riguardano può però essere forse ascritta anche a "rubriche" come questa e ai frequenti interventi degli altri due o tre Autori che se ne occupano con assiduità, e d'altra parte un adeguato scambio dialettico tra gli osservatori, se talora può magari offuscare le idee di pochi, contribuisce generalmente a chiarire quelle di molti.

Venendo al tema enunciato nel titolo, abbiamo individuato 20 punti (quasi) fermi fissati sin qui sull'art. 11 (e dintorni) dal massimo organo di giustizia amministrativa che, come noto, decide sempre – anche quando esprime "semplici" *pareri* nei procedimenti decisori di ricorsi straordinari al PdR – in ultima istanza, con tutto quel che ne consegue.

Questi allora fino ad oggi i 20 "approdi" raggiunti dal Consiglio di Stato.

- Il quorum - Ferma evidentemente la riduzione del rapporto limite farmacie-abitanti – sceso a 1:3300 per tutti i comuni, senza più distinzioni tra "maggiori" e "minori" – l'impiego del *quorum* non pieno (quando i "resti" siano superiori a 1650 abitanti) rientra nell'esercizio ordinario delle potestà comunali in materia, e non è necessaria una particolare motivazione nel caso di suo *utilizzo* essendo semmai configurabile un onere a carico dell'ente locale di giustificare il *non utilizzo*. Induce a questa conclusione, secondo il CdS, anche una delle finalità della riforma enunciate addirittura nel titolo dell'art. 11, quella del "*potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica*".

- La pianta organica - Nonostante l'integrale sostituzione dell'art. 2 della l. 475/68 con due disposizioni che non fanno più alcun cenno alla "pianta organica", sopravvive nel sistema uno strumento pianificatorio – e sicuramente autoritativo, come postula il contingentamento del numero degli esercizi – "*che per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde sostanzialmente alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome*".

- La competenza è comunale - È ora riservata in via esclusiva al Comune – anche se l'idea della Corte Costituzionale è stata [ma forse non lo è più] parzialmente diversa - l'adozione del provvedimento di revisione della p.o., sia di quella straordinaria del 2012 ex art. 11 che di quelle biennali ordinarie successive

- La Giunta e non il Consiglio - L'organo comunale che deve avviare e concludere il procedimento di revisione è la Giunta, come era la Giunta quello tenuto a formulare il parere (obbligatorio ma non vincolante) che nel sistema previgente della l. 475/68 il Comune era chiamato a esprimere nel procedimento allora di

pertinenza regionale.

▪ Il conflitto d'interesse - Tale competenza esclusiva non configura però in quanto tale un conflitto d'interesse rilevante sotto il profilo costituzionale con l'altra veste del Comune, attuale o potenziale, di ente gestore di farmacie: e questo, sia per la sua conformità al principio, pure di rango costituzionale, di *sussidiarietà* (c.d. verticale) e anche perché il diverso ruolo imprenditoriale dell'ente locale, ove si riverberi e si traduca in provvedimenti viziati per il cattivo uso [anche o soltanto per tale profilo] delle attribuzioni, quindi per *eccesso di potere*, potrà essere fatto valere proprio sotto questo aspetto dinanzi al giudice amministrativo.

▪ La prima revisione ordinaria - Va/avrebbe dovuto essere disposta entro il 31.12.2014 sulla base dei dati Istat al 31.12.2013.

▪ I poteri regionali sostitutivi - In caso di inerzia comunale, l'art. 11 (comma 9) riconosce alla Regione poteri *sostitutivi* soltanto nelle revisioni straordinarie, perciò, come ha precisato il CdS, "una tantum".

▪ La sede farmaceutica - La sede, come l'abbiamo sempre conosciuta, è pienamente sopravvissuta alla riforma: "L'art. 11 non parla più, è vero, di "sedi" ma di "zone"; ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine "sede" si doveva intendere "zona", perché questo era il significato che si desumeva dal contesto", e lo confermano anche altre disposizioni del settore, come l'art. 1, settimo comma, l. 475/68 o l'art. 13, secondo comma, dpr 1275/71.

▪ La puntualità dei confini - Vale quindi tuttora anche il principio dell'integrità e inviolabilità della sede [a parte gli incredibili 100 metri di (quasi) "tolleranza" previsti in una disposizione campana] e dunque all'interno della relativa porzione territoriale può spostarsi soltanto la farmacia di pertinenza: di qui la persistente esigenza che i suoi confini siano puntualmente determinati o univocamente determinabili.

▪ Le farmacie aggiuntive nei porti, ecc. - La competenza all'istituzione di farmacie in soprannumero nei porti, aeroporti, ecc. è certo regionale, ma la Regione non è tenuta "né a pianificare l'individuazione dei siti dove collocare le farmacie "aggiuntive" [nel limite del 5% previsto dalla norma], né, in alternativa, a motivare esplicitamente la scelta dei singoli siti con riferimento a specifiche esigenze territoriali". Inoltre, la Regione può legittimamente acquisire - nell'ambito del procedimento istitutivo della farmacia - anche il parere del Comune, nonostante l'art. 1 bis della l. 475/78 (introdotto dall'art. 12-undecies del dl. Spending Review) preveda soltanto l'intervento consultivo della Asl competente per territorio. Anzi, il contributo comunale può risolversi perfino in una *proposta* di istituzione della farmacia soprannumeraria, senza per questo rendere di per sé censurabile il provvedimento finale della Regione, fermo il parere, anche qui obbligatorio ma non vincolante, della Asl.

▪ In particolare: le farmacie aggiuntive nei centri

commerciali - Secondo l'art. 1-bis, l'esercizio può essere ivi istituito in soprannumero "purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri": la formulazione è quindi diversa da quella dell'art. 104 TU.San. e pertanto "la verifica della distanza appartiene non al momento dell'autorizzazione all'esercizio, ma a quello dell'istituzione della nuova sede farmaceutica; ossia un momento nel quale ancora non è stato individuato il locale che sarà adibito a farmacia". Ne consegue che la distanza va misurata in questi casi "prendendo come caposaldo il punto di ingresso al centro commerciale più vicino alla farmacia preesistente" senza perciò tener conto né dei percorsi interni al centro commerciale né di quella che sarà l'effettiva ubicazione della farmacia aggiuntiva una volta in esercizio. Infine, come nella misurazione dei 200 metri, anche in quella di 1500 metri bisognerà guardare al "percorso pedonale più breve", individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati.

▪ Farmacie istituite con il criterio topografico - Competente all'istituzione di sedi in soprannumero ex art. 104 TU.San. è ancora la Regione.

▪ Criterio topografico e criterio della distanza - Dopo quasi una decina d'anni di sciagurata giurisprudenza - che inopinatamente aveva distinto l'uno dall'altro, ritenendo riassorbibili ex artt. 104, comma 2, e 380 TU.San. soltanto le farmacie istituite con il "criterio della distanza" ma non quelle con il "criterio topografico" - il Consiglio di Stato ha restituito serietà a questa vicenda ritenendo che "le due espressioni ("criterio demografico" e "criterio della distanza") sono equivalenti e indicano entrambe il criterio stabilito dall'art. 104, cit., quale alternativo a quello demografico. La disciplina è quella dell'art. 104, t.u.l.s. e non ve ne sono altre".

▪ Il decentramento di sede - Pur nella diversità di formulazione tra le due disposizioni dell'art. 5 della l. 362/91, le fattispecie previste nel primo e nel secondo comma - che disciplinano il "decentramento" (rectius: trasferimento) di sedi farmaceutiche da una zona all'altra del territorio comunale - sono perfettamente equiparate tra loro dato che "sono praticamente identiche quanto ai presupposti di fatto, agli obiettivi da perseguire, ai poteri dell'amministrazione ed allo strumento giuridico", e quindi poco importa, secondo il Supremo Consesso, che "quella prevista nel primo sia attivabile d'ufficio e la seconda su iniziativa di uno o più titolari di farmacia, perché ambedue hanno il loro ineludibile ambito di applicazione in sede di revisione ordinaria della p.o.". Quanto all'amministrazione che può disporre il decentramento, alcune decisioni di Tar sono per la competenza regionale (secondo il disposto dell'art. 5, che però andrebbe coordinato anche sotto questo profilo con l'affidamento ai comuni di ogni attribuzione nella distribuzione territoriale degli esercizi); ma altre propendono per quella comunale, mentre il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato.

▪ La collocazione delle farmacie e la configurazione delle sedi - I provvedimenti di revisione, per l'ampia

discrezionalità che inerisce ai poteri comunali, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità e/o macroscopica irrazionalità e/o carenza assoluta di motivazione delle scelte concrete del Comune; il che, sia con riguardo alla collocazione degli esercizi in una zona piuttosto che in un'altra e sia in ordine alla maggiore o minore ampiezza della porzione territoriale (= sede farmaceutica) a ciascuno di essi assegnata, che può infatti derivare da esigenze diverse rispetto al mero dato del numero di abitanti residenti nelle singole circoscrizioni, potendo/dovendo per esempio aver rilievo, specie nelle aree strettamente urbane, anche la popolazione "fluttuante". In tal senso, peraltro, la giurisprudenza è consolidata ormai da parecchi anni.

■ Le farmacie nelle "aree scarsamente abitate" – Il nuovo comma 1 dell'art. 2 della l. 475/68, come riscritto dal comma 1 lett c) dell'art. 11, così recita: "*Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*". Il CdS ha precisato che l'indicazione riguardante le "aree scarsamente abitate" deve in realtà intendersi come "non tassativa, né esclusiva": l'art. 11 – questa è la lettura che noi diamo a tale affermazione – non ha inteso assicurare l'assistenza farmaceutica in (tutte) le "aree scarsamente abitate", ma soltanto indicare ai comuni di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione delle "zone nelle quali ecc.", anche le esigenze dei cittadini residenti in quelle aree, valutando quindi, in particolare, se la complessiva distribuzione territoriale delle farmacie preesistenti e di quelle neo istituite in zone demograficamente meglio corrispondenti al rapporto limite 1:3300 (tenendo conto, come accennato, sia degli abitanti residenti che di quelli "fluttuanti") permetta e/o renda opportuna la collocazione di una o più delle nuove farmacie anche in "aree scarsamente abitate".

■ Il trasferimento all'interno della sede – Qui la giurisprudenza non sembra aver dato grande rilievo al disposto sub c) del comma 1 dell'art. 11, riportato nel punto 16; eppure, per la prima volta così puntualmente e nel dettaglio, il concreto esercizio della discrezionalità nell'organizzazione territoriale delle farmacie viene caratterizzato direttamente dal legislatore con la fissazione di alcuni criteri del tutto sconosciuti alla normativa anteriore che oggi dovrebbero quindi ineludibilmente presiedere allo svolgimento dei nuovi compiti. Stando però al disinteresse con cui il CdS guarda a tali criteri anche nella fase di assunzione dei provvedimenti relativi agli spostamenti delle farmacie nelle sedi, parrebbe che ad essi si possa/debba aver riguardo nella collocazione delle "nuove farmacie", quando invece dovrebbe essere scontata la loro inerente anche al procedimento che conduce al rilascio o al

diniego dell'autorizzazione al trasferimento nella sede. Per il momento dobbiamo qui in ogni caso registrare la non condivisibile eccessiva tendenza del CdS, ancor più accentuata rispetto al controllo delle revisioni, a "rispettare" i provvedimenti comunali – che abbiano autorizzato o meno lo spostamento dell'esercizio – come se si trattasse di provvedimenti del tutto insindacabili.

■ Orari e turni – Il comma 8 dell'art. 11, oltre ad aver pienamente liberalizzato il prezzo di tutti i farmaci (e, se riflettiamo, è iniziato proprio da qui l'*iter* che sta per aprire quasi incondizionatamente la farmacia al "capitale"), è intervenuto allo stesso modo anche su orari e turni degli esercizi, fermo il rispetto degli uni e degli altri quando obbligatori. Pertanto, tutte le disposizioni vigenti in materia, e perciò anche i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi in loro esecuzione, sono vincolanti per le farmacie solo nella parte in cui fanno obbligo ai singoli esercizi di rimanere aperti in un determinato orario e/o in un determinato turno, "*ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che essi restino chiusi in orari e/o turni diversi*". Una disposizione del ddl Concorrenza, innestata nel provvedimento al momento del suo passaggio al Senato, però, dovrebbe migliorare le cose.

■ I concorsi straordinari – Di essi, e dei numerosi aspetti di criticità che tuttora li caratterizzano, il CdS non si è ancora occupato (se escludiamo una recente decisione sul concorso toscano riguardante una fattispecie del tutto particolare), essendosi per ora limitato (riformando decisioni di Tar di segno contrario) a ritenere prevalente – rispetto all'interesse dei concorrenti a non veder escludere dal concorso nessuna delle sedi originariamente inserite nel bando – quello del titolare della farmacia alla soppressione dalla p.o. di una sede laddove questa, in fase di revisione ordinaria, si sia rivelata soprannumeraria per un intervenuto decremento demografico. In queste vicende, aggiungiamo noi, va soppressa – quando va soppressa – la sede che sia stata istituita con il *quorum* non pieno, ma, se l'istituzione in un unico contesto provvedimentale abbia riguardato più sedi (come talora è avvenuto a seguito delle revisioni straordinarie del 2012), alcune con il *quorum* pieno e una con il *quorum* ridotto ma senza indicazione di quale sia stata istituita con quest'ultimo, è soprannumeraria una qualunque di esse, e non una in particolare, e dunque l'individuazione di quale sia la sede ipoteticamente da sopprimere spetta al Comune che tuttavia, almeno in astratto, dovrà motivare adeguatamente al riguardo.

Certo è però che da un momento all'altro il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi anche sui vari temi caldi e caldissimi dei concorsi straordinari, primo fra tutti ovviamente quello della "contitolarità" o "titolarità proquota".

■ La maggiorazione ai rurali – La questione è nota: una sentenza di poco tempo fa ha ritenuto che il famoso 40% riconosciuto ai rurali possa loro consentire nei concorsi (là si trattava di un concorso ordinario ma il principio potrebbe/dovrebbe valere anche per quelli straordinari)

anche il superamento del limite di 35 punti per i titoli relativi all'esercizio professionale. Prima o poi il CdS se ne dovrà occupare ancora e non è detto che confermi quell'isolata decisione, peraltro non affatto condivisibile.

* * *

Questi sono dunque i punti di arrivo cui la giurisprudenza del CdS è sinora pervenuta grazie soprattutto, come abbiamo sottolineato altre volte, alle lucide analisi di Piergiorgio Lignani, l'alto magistrato amministrativo che per lo più se ne è occupato in questi anni e che da qualche mese ha abbandonato il Consiglio di Stato, lasciandoci nel timore – almeno per quanto ci riguarda – che le cose possano presto o tardi cambiare incidendo su alcuni dei margini di certezza raggiunti in questi anni.

E questo sia perché la grandissima competenza di quel magistrato nel settore non poteva essere evidentemente reperibile con facilità in altri Consiglieri di Stato [del resto storicamente la materia si è spesso rivelata difficile anche per loro...] e forse, tutto sommato, anche per le ragioni oscure (ma non tanto) che possono caratterizzare i cambi “generazionali” nei poteri pubblici, forti o meno forti, compreso quello giudiziario.

Una prima avvisaglia che il vento possa cambiare giunge con la decisione citata all'inizio, che – non facendo colpevolmente neppure un cenno alla consolidata giurisprudenza di segno opposto, ribadita anche recentemente (v. l'allegata Sediva news del 16.02.2016, in cui abbiamo avanzato proprio questo sospetto) - afferma con grande sobrietà che nell'art. 11 “*nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine “sede” sostituito dal termine “zona” [l'esatto contrario di quel che abbiamo letto sub 8!], lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale (in tal senso, la circolare del Ministero della salute n. 2148 del 21.3.2012, citata nella sentenza impugnata, che fa riferimento ad una individuazione delle “zone” in forma semplificata)*”.

E quindi, conclude, non è (più) “*necessario delimitare il territorio di pertinenza di ciascuna attraverso l'elencazione di strade urbane o extraurbane, o allegando una cartografia dettagliata dei rispettivi confini*”.

Il bello, anzi il brutto di queste disinvolte affermazioni è che quella nota ministeriale era stata ampiamente valutata e cestinata senza incertezze da parecchie decisioni precedenti, che prendendone adeguatamente le distanze avevano ribadito che quella dell'indicazione di una semplice via o piazza, con tanto di vie o piazze adiacenti, era un criterio non accolto dalla riforma, ponendosi infatti come una mera ipotesi di proposta *de iure condendo*.

È sicuro tuttavia che, se questo fosse davvero il nuovo orientamento giurisprudenziale, la sede farmaceutica avrebbe fatto il suo tempo, e con la sede farmaceutica – s'intende – anche la pianta organica, e che varrebbe forse la pena, senza soffrire più di tanto, lasciare libere le farmacie di spostarsi sul territorio comunale con la sola osservanza di una distanza minima da rispettare [magari superiore agli attuali 200 m.] dagli altri esercizi e però in

uno scenario di rispetto rigoroso dei principi dettati dall'art. 11 in ordine alla collocazione territoriale delle farmacie (maggiore capillarità, equa distribuzione, ecc.).

Se la *specificità* del sistema – che è un *sistema*, anche sul versante comunitario, proprio per la sua *specificità* - reggerà all'urto del ddl. Concorrenza, in fondo, tante cose dovranno comunque essere riviste e, come si è rilevato poco fa, sarà un lavoro durissimo per il legislatore e in questa direzione potrà essere d'aiuto la riforma del Titolo V della Costituzione – se il prossimo *referendum* naturalmente la confermerà - restituendo attribuzioni importanti alla competenza statale, visto anche lo sfracello di qualche legislatore (e amministrazione) regionale.

In un quadro però di delicata riscrittura dell'ordinamento di settore un intervento come quello appena ipotizzato – specie se il *dictum* di tale decisione fosse in prosieguo confermato - non dovrebbe generare danni epocali.

Sta di fatto, per concludere, che si tratta di una sentenza che, come dicevamo, può far temere altre improvvise evoluzioni giurisprudenziali e notoriamente l'incertezza del diritto è il padre di tanti mali.

(gustavo bacigalupo)

13/05/2016 - Riscossione: dal 15 maggio interessi di mora più leggeri in cartella

A partire dal 15 maggio si riduce la misura degli *interessi di mora* dovuti per la *riscossione tardiva* di una cartella di pagamento.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile scorso, infatti, ridetermina il tasso da applicare su base annua, che passa dal 4,88% al 4,13%.

Il nuovo tasso, così come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stato fissato sulla base della media dei tassi bancari attivi, che nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

Ricordiamo che il mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica fa scattare, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo a partire dalla stessa data di notifica e fino al giorno in cui avviene il pagamento.

La riduzione della misura degli interessi di mora si accompagna a quella del compenso spettante all'Agente della riscossione per l'attività di recupero del credito, già rivisto al ribasso a partire dal 1° gennaio 2016 per effetto della riforma della riscossione (D.lgs. 159/2015).

Infatti, per i ruoli consegnati all'Agente della riscossione a decorrere da quella data, l'entità di tali oneri – in precedenza determinata nell'unica misura dell'8% - diventa pari al 3% se il pagamento viene effettuato entro i 60 giorni dalla notifica e al 6% se invece avviene dopo tale termine.

(stefano civitareale)

16/05/2016 - Sediva 2.0: gli estratti conto bancari

Come segnalato con una comunicazione circolare separata, per migliorare evidentemente la tempestività della trasmissione alla Sediva degli estratti conto bancari utilizzati dalla farmacia per l'esercizio dell'attività,

abbiamo sottoscritto un accordo – come anticipato qualche tempo fa - con il Servizio Interbancario che consente di inviare direttamente ai nostri sistemi informatici i flussi recanti appunto gli estratti conto della singola farmacia, aggiornati fino alle ore 18.00 del giorno precedente.

Questo consentirà di avere una situazione finanziaria dell'esercizio praticamente in linea e tale servizio potrà essere utilizzato sia da chi ha già autorizzato la trasmissione telematica delle fatture dei fornitori (peraltro la quasi totalità dei nostri clienti), ma anche da chi continua ad inviarci – per ragioni tuttavia non pienamente comprensibili almeno per quanto ci riguarda - la documentazione contabile esclusivamente in forma cartacea.

Riceverete perciò presto un modulo per l'attivazione di questo servizio, che dovrà essere firmato in calce e consegnato alla banca o alle banche di Vs. fiducia, con una lettera di accompagnamento da noi predisposta.

Si tratta di una formalità di poco conto, che però è foriera di grandissimi benefici.

Del resto con qualcuno di Voi abbiamo già attivato la procedura descritta in via sperimentale raggiungendo ottimi risultati ed è perciò tempo di estendere questa funzionalità a tutta la nostra clientela.

(Sediva)

16/05/2016 - Sediva 2.0: lo scadenziario del nuovo Portale interattivo – QUESITO

Esaminando il nuovo Portale della Sediva ho potuto verificare che dalla schermata del menù scadenziario sono riportate tutte le fatture unitamente alla loro scadenza. Ma questa deve essere apposta dal farmacista?

La risposta è negativa. Infatti, la colonna relativa alle scadenze delle fatture inserite nel prospetto denominato "scadenziario" provenienti sia dal flusso telematico (cioè quelle da noi dematerializzate) che da quello cartaceo (quelle annotate dai nostri addetti contabili) è alimentata dal nostro sistema, per cui il farmacista (o il suo addetto) deve limitarsi a verificare, se vuole, la correttezza della scadenza indicata, e - soltanto nel caso in cui egli ritenga di non rispettare il termine ivi indicato - potrà operare una modifica cliccando sulla relativa casella, e annotare quindi la nuova scadenza.

Tale funzionalità è in grado dunque di sostituire quella analoga prevista nel gestionale della farmacia, che invece deve essere alimentata dal suo titolare dovendovi digitare la fattura unitamente alla data di scadenza.

(Sediva)

17/05/2016 - Risparmio energetico: al via la cessione del credito per gli "incapienti" - QUESITO

Nel 2016 mia madre sta sostenendo un rilevante importo di spese condominiali per vari interventi di manutenzione dell'edificio in cui abita. Poiché l'unico reddito che possiede, a parte l'abitazione principale, è una pensione per la quale le detrazioni spettanti assorbono completamente l'imposta, temo che gli sconti fiscali riconosciuti dalla legge a fronte di questi lavori andranno

irrimediabilmente perduti.

Il beneficio fiscale previsto per questo tipo di interventi assume la forma di una *detrazione d'imposta* (da far valere in dichiarazione) che, come tutte le *detrazioni*, se non viene assorbita (in tutto o in parte) dall'imposta dovuta è irrimediabilmente perduta.

La Legge di Stabilità 2016, tuttavia, ha previsto per i c.d. soggetti "incapienti", cioè in sostanza i titolari di reddito di lavoro dipendente e/o di pensione le cui imposte risultano, per l'appunto, incapienti rispetto alle detrazioni spettanti per l'intervento, la possibilità per le sole opere su parti comuni degli edifici (escludendo pertanto quelle sulle singole unità abitative) di cedere il relativo beneficio fiscale, che altrimenti verrebbe perduto, ai fornitori dei beni e dei servizi necessari per l'intervento, in compensazione del pagamento dovuto a questi ultimi quale corrispettivo.

La situazione di incapienza deve però sussistere nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese e, quindi, nel nostro caso già nel 2015.

Con provvedimento del 22/3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha emanato le relative istruzioni operative.

In particolare, la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica ovvero da una specifica comunicazione inviata al Condominio il quale deve provvedere poi a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, comunicano per iscritto al Condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Il Condominio, inoltre, è tenuto a trasmettere un'apposita *comunicazione telematica* all'Agenzia delle Entrate con l'avvertenza che il suo mancato invio rende *inefficace* la cessione del credito (è quindi necessario verificare con attenzione che l'amministrazione condominiale provveda a tale adempimento).

Naturalmente l'Amministrazione finanziaria avrà il potere di controllare la spettanza della detrazione in capo al Condominio cedente secondo le regole generali.

(franco lucidi)

17/05/2016 - Adeguamento Istat per aprile 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo ad *aprile 2016*.

Diversamente dal mese precedente la variazione è pari allo 0%.

L'indice *annuale* è passato, in *negativo*, da -0,30 a -0,40%, e naturalmente è ancor più *negativo* quello *biennale*, elevato da -0,60% a -0,70%.

Quindi i canoni di locazione, per le ragioni già chiarite altre volte, restano *invariati* sia su base *annua* che *biennale*.

(Studio Associato)

18/05/2016 - Pagamenti rateali scaduti per debiti tributari: "tutti dentro" ma – attenzione - con il

versamento della prima rata entro il 31 maggio 2016

Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. *Sediva News del 31/12/2015* punto 19), la legge di Stabilità 2016 (commi 134-138) ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, di essere riammessi al pagamento rateale inizialmente concesso limitatamente, però, - attenzione! - alle sole imposte dirette, con la conseguenza che i versamenti per iva o altre imposte indirette subiranno irrimediabilmente gli effetti della decadenza, anche nel caso in cui questi balzelli siano inclusi nel medesimo atto di adesione.

Vediamo ora in sintesi gli adempimenti necessari per accedere all'agevolazione, anche alla luce delle indicazioni fornite con la Circolare n. 13/E pubblicata il 22 aprile scorso.

Per essere riammessi è necessario innanzitutto versare (tramite mod. F24) **entro il 31 maggio p.v.** la prima delle rate scadute del "vecchio" piano rateale: si tratta in breve di quella rata, diversa dalla prima, non corrisposta neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Una volta effettuato il pagamento, occorre trasmettere all'Agenzia delle Entrate la relativa ricevuta affinché l'ufficio provveda alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo, vale a dire le somme relative al piano di rateazione scaduto già affidate all'agente della riscossione per il recupero coattivo.

L'agenzia delle Entrate provvede poi a rielaborare e comunicare al contribuente un nuovo piano di ammortamento, che consiste sostanzialmente nel "completamento" del precedente, scomputando gli importi già versati dal contribuente ed adeguando opportunamente per ciascuna (nuova) rata le imposte dovute, l'ammontare degli interessi, ecc.

Tutto questo riguarda - è bene ribadirlo - le sole imposte dirette, poiché per le indirette rimarranno gli effetti della decadenza con tutto il "corredo" di sanzioni aggiuntive, eventuali iscrizioni a ruolo e connesse azioni esecutive, ecc.

A seguito della riammissione non sono più dovute le sanzioni aggiuntive per decadenza dalla rateazione (ed è indubbiamente uno dei maggiori vantaggi, visto che le sanzioni consistevano nel 60% delle somme residue non corrisposte); ed infatti, come commenta la stessa Agenzia, la finalità della norma è proprio quella di ripristinare l'originario piano di rateazione, consentendo al contribuente di riprendere il pagamento *come se la decadenza non si fosse mai verificata*.

Altro consistente premio dello sforzo compiuto da chi decide di ... rimettersi in carreggiata, è rappresentato dal divieto di nuove azioni esecutive, divieto, però, che non potrà riguardare, per espressa previsione di legge, le somme interessate da una segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73, che prevede la possibilità - al superamento dei 10.000 euro di debito - di pignorare per

pari misura (e conseguenzialmente destinare al pagamento) i crediti verso le PP.AA. [basti pensare ai crediti delle farmacie verso le AA.SS.LL. per le forniture al SSN] che eventualmente vanti il contribuente debitore. La riscossione di questi importi, insomma, continuerà per quella strada, dopo essere stati opportunamente scomputati dal nuovo piano di rateazione, naturalmente.

(stefano civitareale)

19/05/2016 - Al via il bonus "Stradivari"

Con *Provvedimento dell'8/03/2016* dell'Agenzia delle Entrate sono state individuate le modalità applicative per l'erogazione del *bonus una tantum* - nell'importo massimo di €1.000 - introdotto dalla Stabilità 2016 (art. 1, comma 984) per l'acquisto nello stesso anno di strumenti musicali nuovi a favore di studenti dei conservatori o degli istituti musicali parificati in regola con il pagamento di tasse e contributi scolastici negli anni accademici 2015-2016 o 2016-2017.

Il contributo viene erogato sotto forma di *sconto sul prezzo di vendita* riconosciuto dal venditore o produttore dello strumento che provvederà, poi, a recuperarlo sotto forma di credito di imposta "spendendolo" nel mod. F24.

Per fruire dell'agevolazione gli interessati non devono fare altro che consegnare al momento dell'acquisto un *certificato di iscrizione* (che viene rilasciato in esenzione di bollo così come la domanda per ottenerlo) attestante i dati anagrafici dello studente, il corso di studi e il tipo di strumento coerente con il corso stesso.

(franco lucidi)

19/05/2016 - Dipendente di farmacia comunale: quale destino in caso di cessione dell'esercizio? - QUESITO

Vorrei qualche delucidazione su quale possa essere il destino di un dipendente di farmacia comunale gestita in economia in caso di vendita o di cambiamento di gestione (passaggio ad Azienda speciale, società...). Il farmacista rimane comunque dipendente del comune? Quali sono i riferimenti di legge?

Nel caso di vendita della farmacia comunale, si applica - esattamente come per la cessione di qualsiasi altra azienda - l'art. 2112 del codice civile che prevede la continuazione del rapporto di lavoro e la conservazione di tutti i diritti del lavoratore.

Il trasferimento a terzi dell'azienda non costituisce - in quanto tale - un giustificato motivo di licenziamento, mentre il lavoratore può liberamente recedere dal contratto.

È chiaro tuttavia che se la cessione della farmacia comunale viene effettuata a un privato - e tale è anche la società di capitali partecipata dal Comune cui sia conferito l'esercizio - i dipendenti "passano" al cessionario e dunque cessa il loro rapporto di impiego pubblico.

(luisa santilli)

20/05/2016 - Se un titolare riceve per successione la quota di una snc - QUESITO

Posso conservare con i miei tre fratelli (di cui due farmacisti) la quota che nostra madre, deceduta

recentemente, possedeva in una snc titolare di farmacia, pur essendo anch'io attualmente un titolare di farmacia? L'Ordine risponde di sì ma il Comune è di parere contrario. Vorrei anche sapere quali soluzioni pratiche possiamo adottare.

Quando cade in successione una quota di società di farmacisti (come pure di qualsiasi altra società di capitali o di persone), insorge tra i coeredi una *comunione* sull'intera quota ed è quindi la *comunione* come tale che *provvisoriamente* – non oltre, cioè, il compimento del sesto mese dalla presentazione della dichiarazione di successione relativa alla quota stessa - assume qui la veste di socio, ferma la formalizzazione mediante rogito notarile della *continuazione* della società tra il socio superstite e la *comunione*.

Sono però fatte salve le norme statutarie, che potrebbero infatti anche prevedere, come talora nel concreto è, una liquidazione del valore della partecipazione da parte del socio superstite o comunque destini diversi da quello del subentro degli eredi nella quota del socio deceduto.

Nel Suo caso, presupponendo che il subentro da parte vostra nella quota non sia impedito dallo statuto, è certa l'*inapplicabilità* per Lei di *tutte* le figure di *incompatibilità* contemplate nell'art. 8 della l. 362/91 rispetto alla "*partecipazione alle società di cui all'articolo 7*", quelle cioè tra farmacisti (società di persone o società cooperative a r.l.).

L'*incipit* del primo comma di tale disposizione, infatti, prima di elencare i vari casi previsti sub a), b) e c) - e in particolare, per quanto interessa questa vicenda, quello sub b) riguardante la "*posizione di titolare, gestione provvisoria, ecc.*" - fa espressamente "*salvo il caso di cui ai commi 9 e 10*" dello stesso art. 7, che sono proprio le due disposizioni che (anche se in parte modificate dall'art. 5 del decreto Bersani del 2006 e dall'art. 11 del dl. Cresci Italia) disciplinano ancor oggi la successione *mortis causa* in una farmacia o in una quota di società di farmacisti.

Una volta tanto, quindi, una norma parla chiaro e non può davvero lasciar adito ad alcun dubbio.

L'erede di un titolare in forma individuale potrà dunque per l'intero periodo suindicato, *pur se anch'egli titolare individuale*, assumere liberamente la *gestione* ereditaria della farmacia caduta in successione; e potrà assumerla in forma pure individuale quando sia l'unico erede, legittimo o testamentario, ovvero in forma collettiva [società di fatto poi regolarizzata in snc o sas] con i coeredi, mentre – laddove si tratti soltanto della quota di una società di farmacisti – egli potrà liberamente *gestire* quest'ultima, e anche qui da solo o, come nel Suo caso, in *comunione indivisa* con i coeredi.

Del resto, le cose stavano così anche prima della l. 362/91, quando la titolarità di una farmacia privata era riservata al farmacista individualmente, perché anche allora nessuno poteva dubitare che l'esercizio dell'impresa, per l'intero periodo concesso agli eredi (che tra il '68 e il '91 è stato volta a volta di cinque, uno, tre,

sei o sette anni), potesse essere assunto dall'avente causa del titolare deceduto *in qualunque condizione egli fosse* - avvocato, impiegato, medico, ecc... - e perciò anche, a propria volta, *titolare di un'altra farmacia*.

Neppure allora, infatti, era configurabile un subingresso dell'erede, individualmente o in forma societaria con eventuali altri coeredi, nella *titolarità* della farmacia [la quale, intesa come diritto di esercizio derivante da un'autorizzazione o concessione, restava e resta per tutto il tempo *sospesa*, continuando, per così dire, ad "appartenere" al *de cuius*], ma semplicemente il subentro *jure successionis*, individuale o collettivo, nella proprietà e godimento dell'*azienda* sottostante, con il diritto pertanto – visto che la norma lo permetteva come tuttora lo permette - di *gestirla in via provvisoria*, cioè per l'intero periodo *ma non oltre*, assumendo quindi pienamente rispetto ad essa lo *status* di imprenditore, individuale o collettivo, ma senza assumere neppure per un momento quello di *titolare* (nel senso appena chiarito). Anzi, perfino nel sistema previgente alla l. 2/4/68 n. 475 (e, a ben guardare, anche al TU San. 1934) l'erede poteva essere autorizzato "*all'esercizio provvisorio...fino al conferimento della farmacia*" per concorso; lo prevedeva testualmente l'art. 61 del Reg. Farmaceutico del 1938, una disposizione ancora in vigore anche se ormai per ovvie ragioni di modesto ambito applicativo. E anche in tali evenienze gli aventi causa potevano e possono essere *chiunque*, pur se qui – a differenza delle gestioni ereditarie successive alla l. 475/68, che ha conferito commerciabilità anche alla farmacia – non subentravano né subentrano neppure nella proprietà aziendale.

Tornando al Suo caso, Lei potrà dunque assumere a pieno titolo, *in comunione con gli altri tre fratelli*, la veste di socio nella snc cui vostra madre partecipava, e conservare la quota per l'intero periodo ora previsto dall'art. 11 del dl Cresci Italia, nel corso del quale potrà raggiungere con i coeredi le intese migliori per l'assegnazione della quota stessa (previa, se del caso, una divisione *a stralcio*) ad uno o più di voi, dando però sempre uno sguardo allo statuto sociale che, come accennato, potrebbe anche non consentire, ad esempio, che la quota di un socio deceduto sia rilevata definitivamente da più di un avente causa.

Inoltre, ove fosse Lei – da solo o con altri fratelli [che in questo momento, in attesa della definitiva approvazione del dl Concorrenza, possono essere soltanto i farmacisti] – a rendersi assegnatario della quota, dovrà *previamente* rimuovere la causa di incompatibilità (che soltanto allora, infatti, diventerà pienamente applicabile) conferendo la Sua farmacia in una snc o sas con un qualsiasi terzo e mantenere così le due partecipazioni per tutto il tempo previsto nello statuto dell'odierna snc e/o concordato con il socio superstite.

Un'ultima notazione. Il regime cui è sottoposta la quota da voi ereditata - e che abbiamo appena descritto – sarebbe in sostanza lo stesso anche ove si ritenga, come qualcuno ritiene, che la successione a causa di morte di più persone in una quota sociale si inquadri

giuridicamente [quando, s'intende, il *de cuius* non ne abbia in termini espliciti disposto diversamente] non come un loro subentro *jure ereditario* in comunione ma nel subentro di ciascuno dei coeredi in una frazione della quota sociale corrispondente percentualmente alla quota pertinente sull'asse a ognuno di loro per successione legittima o testamentaria.

Tuttavia in questa configurazione - che personalmente non condividiamo - spetterebbe evidentemente al singolo coerede qualsiasi potere di disposizione della sua frazione di quota nel rispetto dei termini temporali e, ancora una volta, delle norme statutarie.

(gustavo bacigalupo)

23/05/2016 - Dall'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti su oneri detraibili e deducibili

Con la recentissima circolare n. 18/E del 06/05/2016 l'Agenzia delle Entrate, nuovamente sollecitata dalla Consulta dei CAF, fornisce ulteriori chiarimenti su oneri detraibili e deducibili in vista degli ormai sempre più vicini adempimenti dichiarativi.

Come nel precedente intervento (v. *Sediva News del 22/03/2016*), anche qui passiamo rapidamente in rassegna le risposte più interessanti.

➤ Spese sanitarie

Vi rientrano a pieno titolo anche quelle per prestazioni di *dermopigmentazione* anche se non eseguite per finalità curative purché volte a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico (la richiesta di chiarimenti riguardava, nello specifico, la detraibilità di questi interventi sostenuti per sopperire ai danni estetici provocati dall'alopecia universale). Naturalmente l'intervento è ammesso a condizione che sia eseguito da personale medico specializzato.

Estendendo una precedente risposta resa a proposito della *deducibilità* delle spese relative alla *crioconservazione degli ovociti*, l'Agenzia ritiene *detraibili* anche quelle relative alla *crioconservazione degli embrioni* sostenute sia in Italia che all'estero, inserite nel contesto di un "*percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'individuo maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni...*" ecc., documentate ed effettuate in un centro rientrante tra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita; per le spese estere la relativa documentazione dovrà essere rilasciata da una struttura autorizzata dalla competente autorità dello stato estero e dovrà essere corredata - se rilasciata in lingua originale - da una traduzione in italiano.

Via libera anche alle spese relative al *trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo* (ICSI) sempre effettuato, sia pure all'estero, nel contesto di un percorso di procreazione medicalmente assistita, purché la prestazione sia conforme ai trattamenti consentiti dalla legge italiana.

➤ Spese di istruzione

E' stato chiarito che il servizio di mensa è *deducibile* anche quando erogato da soggetti diversi dalla scuola, come ad esempio il Comune.

Sarà però necessario in caso di pagamento in contanti, con bancomat o carta di credito, o tramite l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, che il soggetto che fornisce il servizio attesti la spesa (peraltro in esenzione di bollo).

➤ Spese universitarie

Sulle novità recate in proposito dalla *Stabilità 2016* ci siamo già soffermati (v. *Sediva News del 16/05/2016*).

I chiarimenti dell'Agenzia si appuntano ora sulle spese sostenute per la *frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università pontificie*, che sono ritenute *detraibili* nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare umanistico-sociale e (per motivi di semplificazione) per la regione in cui si svolge il corso anche nel caso in cui sia tenuto presso lo stato della Città del Vaticano, e per quelle relative ai *corsi di laurea svolti nelle università telematiche* per le quali si assume per area geografica la regione in cui ha la sede legale l'università.

➤ Risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie.

E per finire due interessanti chiarimenti sulle spese relative al *risparmio energetico* e alle *ristrutturazioni edilizie*.

L'installazione di *sistemi di contabilizzazione del calore*, qualora non vengano ricompresi in più ampi interventi finalizzati al risparmio energetico c.d. "qualificato" (per i quali spetta, fino a tutto il 2016, la detrazione nella misura del 65%), costituendo pur sempre spese dirette al conseguimento di risparmio energetico ai sensi dell'art. 13-bis comma 1 lett. h) del T.U.I.R. sono *detraibili* nella misura del 50% (anche qui fino a tutto il 2016).

Infine, viene chiarita la sorte delle *detrazioni* non fruitive dal *genitore comodatario* che abbia eseguito sull'immobile di proprietà del *figlio comodante* interventi di recupero del patrimonio edilizio e sia deceduto prima di avere fruito interamente del beneficio. L'Agenzia - una volta tanto - fa prevalere il buon senso riconoscendo che il figlio erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell'immobile alla morte del genitore, purché mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.

(franco lucidi)

24/05/2016 - La trasmissione al sistema TS degli scontrini parlanti della parafarmacia - QUESITO

Sullo scontrino parlante della parafarmacia con la stessa partita iva della farmacia: ancora non si è capito se è obbligatorio trasmettere i dati online.

L'art. 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014 (c.d. "decreto Semplificazioni") non menziona le *parafarmacie* tra i soggetti tenuti alla comunicazione al sistema TS dei dati inerenti alle spese sanitarie ai fini della redazione della dichiarazione *pre-compilata*.

Si deve quindi ritenere che questi esercizi siano esonerati dal relativo obbligo anche se per la verità non se ne

comprende appieno il motivo, dato che anche le *parafarmacie* – pur con i moti limiti della normativa vigente – effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano tra le spese sanitarie ammesse alla deduzione/detraazione fiscale.

E alla stessa conclusione si deve pervenire – ci pare – anche nel caso in cui la *parafarmacia* sia gestita con la stessa partita iva della farmacia.

La norma istitutiva dell'obbligo di comunicazione (il citato art. 3, comma 3), infatti, fa riferimento *in senso oggettivo* alle *strutture* che erogano quei servizi – come si esprime letteralmente il decreto ministeriale attuativo (D. MEF del 31/07/2015 art. 1, comma 1, lett. k) nel richiamare i soggetti obbligati alla comunicazione – e pertanto la *parafarmacia*, anche quando, ripetiamo, condotta con la stessa partita iva della farmacia, costituisce nondimeno un distinto ed autonomo *ramo d'azienda* rispetto a quest'ultima e dunque anche ai nostri fini una struttura autonoma e distinta dalla farmacia (tenuta invece all'invio dei dati, come noto).

Vista, insomma, l'evidenza di questo trattamento discriminatorio per i motivi appena accennati, non ci meraviglieremmo affatto se giungesse prima o poi – da parte dell'Agenzia dell'Entrate – un'interpretazione estensiva che finisca per ricomprende nel novero dei soggetti obbligati anche le *parafarmacie*.

Ma fino ad allora...

(*roberto santori*)

25/05/2016 - L'accettazione di una sede laziale sub giudice - QUESITO

Ci è stata assegnata nel Lazio una delle sedi sub giudice e non abbiamo potuto far altro che accettarla, anche perché, secondo quanto voi stessi avete indicato, possiamo sempre rinunciare alla sua apertura o comunque far decorrere i 180 gg. dall'accettazione.

Ma la sede è di una certa importanza e non vorremmo perderla.

Vi chiediamo se, secondo la documentazione che vi produciamo, ritenete probabile che il ricorso contro questa sede sia accolto dal Tar e sapere anche approssimativamente quali sono i rischi che corriamo in questa ipotesi.

Intanto, i famosi 180 gg. inizieranno a decorrere soltanto dalla data di *assegnazione definitiva* e non da quella dell'*accettazione*, anche se i bandi fanno riferimento proprio a quest'ultima; e dalla stessa data decorrono anche i 30 gg. per l'indicazione dei locali e il pagamento della tassa di concessione regionale (ove prevista e/o dovuta, come prevista e dovuta è nel vs. caso).

A proposito dei 180 gg., vale la pena sottolineare che le Regioni stanno condividendo l'opzione di rinviare l'avvio del secondo interpello al decorso dell'intero periodo, così da includere – tra le sedi da offrire ai “secondi interpellati” – anche quelle dalla cui assegnazione siano decaduti gli originari vincitori per la mancata apertura della farmacia entro quel termine.

Così ha operato la Toscana, seguita ora dal Piemonte (e

sono queste le sole due Regioni giunte per ora al *secondo interpello*) ma ben presto si comporrà allo stesso modo anche la Puglia e poi verosimilmente anche l'Emilia.

Tutte le Regioni stanno comunque scegliendo opportunamente di adottare un formale provvedimento – sede per sede o unico per tutte le sedi – di *assegnazione definitiva*, che segue naturalmente l'*accettazione* da parte di ogni “candidatura” della sede assegnata *provvisoriamente* in dipendenza della rispettiva posizione in graduatoria e dell'ordine delle preferenze espresso in risposta all'interpello.

L'*assegnazione definitiva* è contenuta in un provvedimento talora diverso da Regione a Regione: può trattarsi di un *atto dirigenziale*, di una *determina*, di una *deliberazione di G.R.* oppure – come in Emilia Romagna, dove la Regione riesce a distinguersi straordinariamente anche sotto quest'aspetto – di un duplice intervento, uno di carattere programmatico della Giunta e l'altro, unico per tutte le 119 sedi assegnate in via definitiva a seguito del primo interpello, del Direttore Generale competente per la materia.

Senonché, la sequenza procedimentale – che per ogni tornata di assegnazioni, sempre di esclusiva competenza regionale, si compone di 5 fasi (interpello, risposta all'interpello, assegnazione provvisoria, accettazione, assegnazione definitiva) – può addirittura in qualche caso restare al palo o essere interrotta per le ragioni più varie.

Ad esempio, mentre in alcune regioni (come Umbria, Marche e Veneto) la procedura non è ancora neppure partita nonostante l'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva [che è tuttora provvisoria in Abruzzo e Basilicata], invece in Puglia e nel Lazio è stata bensì avviata, ma poi sospesa e riavviata per un paio di ordinanze dei giudici amministrativi o per precedenti carenze di informazioni agli interpellati.

E infine in Lombardia una recentissima ordinanza del Tar – che somiglia tanto a un provvedimento amministrativo [ma ormai i Poteri dello Stato, con buona pace di Montesquieu, fanno quasi a gara per straripare dalle loro attribuzioni: si pensi soltanto alle sempre più numerose leggi-provvedimento] – comporterà l'immediato rifacimento della graduatoria (per i tre ricorrenti o per tutti i concorrenti?).

Venendo infine al vs. caso specifico, sembra tutt'altro che certo che la Regione Lazio, ancor più tenuto conto proprio del precedente lombardo, proceda immediatamente alle *assegnazioni definitive*, perché anche qui pendono alcuni ricorsi contro la graduatoria e in ogni caso – stando anche alle enunciazioni della Determinazione dirigenziale n. 1640 del 26/2/2016 – le *assegnazioni definitive* delle sedi *sub giudice* parrebbero comunque destinate a essere rinviate in attesa della definizione, via via, dei ricorsi contro la loro istituzione, o, al più, si tratterebbe di assegnazioni “*sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente*”, e perciò, in realtà, *non definitive*.

Si spiega allora l'interesse da parte vostra a una rapida decisione del ricorso al Tar Lazio avverso il

provvedimento che ha istituito nel 2012 la sede assegnatavi, e in tal senso sarà opportuno fare pressioni sul Comune (sicuramente costituitosi in questo giudizio) perché si muova sollecitamente per una fissazione in tempi brevi dell'udienza di discussione del ricorso, se del caso invocando anche l'indiscutibile interesse pubblico sotteso alla necessità dell'apertura al pubblico dell'esercizio neoistituito.

D'altra parte, potreste essere voi stessi – essendo pienamente legittimati a farlo – a intervenire *ad opponendum* nel giudizio e far valere la vostra (nuova) posizione di assegnatari della sede e produrre proprio voi l'istanza al Tar.

È facile inoltre comprendere che in queste evenienze i ricorrenti – che mirano sì alla soppressione della sede, ma verosimilmente anche, in via subordinata, a rinviare quanto più possibile la sua assegnazione/attivazione – non faranno granché per una pronta definizione del ricorso, specie ove ritengano improbabile il suo accoglimento e magari ritengano che la spada di Damocle del giudizio pendente possa nelle more scoraggiare i vincitori e indurli a rifiutare l'assegnazione.

Ma perlomeno nella vs. vicenda i precedenti fanno pensare fortemente a un rigetto dell'impugnativa, soprattutto considerando che qui il ricorso è stato incentrato – se trascuriamo questioni di principio ampiamente definite dal Consiglio di Stato in senso contrario alle censure prodotte – soltanto sulla collocazione della sede in una zona periferica ma non “abbastanza periferica” (come nella sostanza assume il ricorrente) del territorio comunale, ed è dunque ragionevole credere che il Tar non si discosti dalla giurisprudenza, al riguardo ormai consolidata, che ritiene insindacabile questo genere di scelte se non dinanzi a errori macroscopici o gravi irrazionalità in cui sia incappata, in termini agevolmente rilevabili dal giudice, l'amministrazione comunale.

In conclusione, ribadita l'opportunità che – nel caso in cui la Regione tenga fede al proposito dichiarato di rinviare l'*assegnazione definitiva* della vs. sede all'esito del ricorso al Tar - voi tentiate di accelerarne la definizione e/o riteniate di intervenire formalmente nei confronti dell'amministrazione regionale perché adotti senza indugio (sia pure sottoponendolo a quella “condizione risolutiva”) il provvedimento di assegnazione, ci sembra che possiate confidare serenamente nel buon esito finale di questo vs. calvario, in cui quindi nel concreto il problema dei 180 giorni [salve insuperabili difficoltà nel reperimento dei locali] almeno per voi non dovrebbe neppure porsi.

Se invece, come evidentemente nessuno può escludere del tutto, il ricorso fosse accolto, ne deriverà “automaticamente” – come riferisce il citato provvedimento dirigenziale - la “decadenza” della vs. “candidatura” dall'assegnazione della sede, che per voi diventerà pertanto autenticamente *definitiva* solo “*in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per l'attuale ricorrente nel*

giudizio”.

L'ulteriore conseguenza sarà la vs. inclusione nell'elenco dei “secondi interpellati”, oltre a dover sopportare fatalmente gli oneri – ingenti o meno ingenti – connessi agli investimenti eventualmente operati *medio tempore* per l'attivazione della farmacia, solo in parte compensabili con l'assegnazione di una sede nella seconda tornata.

Però, lo ribadiamo, ci pare sia un rischio che possa valere la pena correre.

(gustavo bacigalupo)

25/05/2016 - Il Tar Puglia contro la “duplice assegnazione”

Con ordinanza n. 282 di oggi, 25/5/2016, il Tar barese ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento regionale che ha escluso dalla graduatoria due farmacisti vincitori in forma associata, assumendo che costoro – per effetto del rilascio della titolarità della farmacia, conseguita nel concorso straordinario piemontese, a nome e favore di una snc tra gli stessi costituita – avrebbero perduto cammin facendo il requisito (di ammissione e partecipazione al concorso) di “non essere titolari di farmacia”.

Il ricorso presentato dai due farmacisti aveva censurato tale provvedimento soltanto con riguardo al motivo addotto dalla Regione per escluderli dalla graduatoria, senza quindi il minimo cenno alla questione della “duplice assegnazione”.

Invece, il Tar se ne va per conto suo e con una “ordinanza-provvedimento”, quindi sostituendosi in pratica all'Amministrazione, si disinteressa delle censure proposte e rigetta l'istanza di sospensione perché “*l'interpretazione sistematica della normativa di riferimento, nonché dei principi ad essa sottesi pare precludere la possibilità, auspicata invece dalle parti, di ottenere la titolarità di due farmacie, sia pure a nome di due diverse società*”.

Non è certo il primo caso in cui il giudice amministrativo – che per lo più invece, almeno in principio, non ama invadere le potestà amministrative – finisce per integrare un provvedimento amministrativo con assunti propri e diversi da quelli adottati dalla p.a., e questo purtroppo sembrerebbe proprio uno di quei casi.

Come però rilevato in numerose circostanze, l'ostacolo alla “duplice assegnazione” non può seriamente essere né la “contitolarità” ministeriale e né la “titolarità pro quota” emiliana, ma può diventarlo la “ratio” dell'art. 11 del dl. Cresci Italia di “*favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti*”, anche se abbiamo già spiegato come tale finalità possa ritenersi adeguatamente soddisfatta dallo stesso art. 11 quando ha ammesso eccezionalmente a partecipare ai concorsi straordinari anche farmacisti in forma associata e quando ha circoscritto a due concorsi la partecipazione, senza in ogni caso far neppure intravedere un implicito (?) impedimento all'assegnazione di due diverse sedi da parte di una stessa compagine o di uno stesso concorrente.

A questo punto, dunque, il Consiglio di Stato sarà

chiamato in tempi brevi o brevissimi a risolvere – almeno in sede cautelare – sia il problema emiliano che questo neo-problema pugliese, e inoltre il primo dei due lo affronterà anche sul piano consultivo nella fase decisoria di un ricorso straordinario proposto contro la delibera della G.R. emiliana.

Naturalmente è molto difficile soltanto immaginare che possano aver ragione sia l'Emilia come la Puglia, anche se l'ipotetico trionfo della "titolarità pro quota" – che non riusciamo proprio a concepire – comporterebbe conseguenze dirompenti sul sistema in generale e su tutti i concorrenti in particolare, emiliani e non emiliani, mentre la vittoria della tesi del Tar pugliese perlomeno permetterebbe ai partecipi alle società, riconosciute come tali titolari di farmacia, di acquisire liberamente quote di qualsiasi altra società di farmacisti, senza inoltre essere costretti a cedere le eventuali loro odierne partecipazioni sociali (quel che invece imponerebbe loro la costruzione emiliana).

Tra breve, comunque, sapremo tutto (o quasi) dal Consiglio di Stato.

(gustavo bacigalupo)

26/05/2016 - Spese per intermediazione immobiliare: per la detrazione non basta la fattura

Nel 2015 ho acquistato un appartamento come abitazione principale rivolgendomi ad un'agenzia immobiliare, che ha provveduto entro lo stesso anno a riscuotere e a fatturarmi regolarmente la provvigione; nell'atto non è stato menzionato forse per mera dimenticanza l'intervento dell'agenzia immobiliare nell'affare ed ora il caaf – io compilo il 730 – mi dice che non posso detrarre la spesa anche se puntualmente documentata. E' vero?

Sull'argomento è pervenuto più di qualche dubbio ed è quindi opportuno rendere un chiarimento approfondito.

Ora, per i "compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascun annualità", spetta, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis) del T.U.I.R., una detrazione del 19% della spesa stessa.

Tuttavia, ai fini della detrazione non è sufficiente documentare il sostenimento dell'onere mediante la fattura, poiché la disposizione del T.U.I.R. deve essere letta "a sistema" con l'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 per il quale "All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha

operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa".

Tutte queste indicazioni vanno rese, peraltro, all'interno del rogito stesso di acquisto dell'immobile, ma non in modo qualsiasi bensì nella forma di *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, come specifica la norma.

Con Circolare n. 28/E/2006, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione della provvigione per l'intermediazione immobiliare è *ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile*, oltre naturalmente a dover essere debitamente documentata da *fattura*.

Infatti, non a caso la documentazione che viene richiesta dal CAF o dal professionista è costituita sia dalla *fattura* dell'agenzia di intermediazione che dal *rogito notarile*.

(stefano civitareale)

27/05/2016 - Per il giudice penale i prelevamenti e/o i versamenti sui c/c costituiscono meri indizi

Alla "condanna" del giudice tributario non segue necessariamente quella del giudice penale.

Le *presunzioni legali* utilizzabili nel processo tributario - che risponde al principio del "più probabile che non" e nel quale, a ragione di ciò, la presunzione costituisce lo strumento probatorio tipico - non possono costituire la dimostrazione compiuta della commissione del reato fiscale (di omessa dichiarazione, nella fattispecie): lo ribadisce la Terza Sezione Penale della Cassazione (*sent. n. 15.899 del 18/04/2016*) a proposito della disposizione di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73, secondo la quale si configurano presuntivamente *ricavi* sia i prelevamenti che i versamenti operati dal contribuente accertato sui propri conti correnti bancari.

Nel processo penale, di contro, queste circostanze rivestono un *puro valore indiziario* e sono valutate liberamente dal giudice unitamente a ulteriori elementi di riscontro che diano certezza circa l'esistenza della condotta criminosa, non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato.

E proprio in relazione all'*inidoneità* delle presunzioni di cui al citato art. 32 a rappresentare da sole *elemento di prova* per il sostegno della tesi dell'accusa, la Corte ha dubitato nel caso specifico anche della loro stessa valenza indiziaria ritenendo infatti quell'*inidoneità non solo probatoria ma nemmeno indiziaria posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al Giudice Penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi e anche entrare in*

contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al Giudice Tributario”.

In tal modo la Corte censura la sentenza del giudice di merito che, non avendo fatto buon governo di questo principio, ha ritenuto sufficienti quelle presunzioni ai fini dell'accertamento del fatto (evasione fiscale).

(stefano lucidi)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI** (in pillole)

➤ **Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy**

Parlamento e Consiglio Europeo – regolamento 27/04/2016, n. 2016/679 UE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 4 maggio 2016 il nuovo *Regolamento* in materia di privacy, che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 24 maggio e verrà quindi applicato in tutti i Paesi UE *a partire dal 25 maggio 2018*: entro tale data gli Stati membri dovranno infatti recepire le nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale. (m.g.)

➤ **Il finanziamento a fondo perduto ISI Inail per il robot nelle farmacie**

Consiglio di Stato – ord. 04/05/2016, n. 1756

Il Supremo Consesso, ribadendo che resta a discrezione dell'Inail, quale ente erogatore, la valutazione dei punteggi assegnati alle domande di accesso al finanziamento a fondo perduto stanziato a favore delle imprese che investono sul miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a patto che tale valutazione non sia affetta da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto), ha precisato che la sostituzione delle cassettiere e delle scaffalature metalliche all'interno di una farmacia con un magazzino automatizzato (robot) non può essere valutata con il punteggio massimo (35 punti) previsto nell'avviso pubblico per la finalizzazione dell'intervento alla riduzione o alla eliminazione del rischio da taglio o ferita, in quanto, continuando ad essere richiesta l'attività manuale degli addetti alle operazioni di raccolta e caricamento dei farmaci sul nastro trasportatore, non verrebbe completamente eliminato il pericolo di infortuni. (s.c.)

➤ **La sede farmaceutica non deve più essere puntualmente definita?**

Consiglio di Stato – sent. 02/05/2016, n. 1658

(V. sopra *Sediva news* del 12/05/2016)

➤ **I giudici pugliesi contro la “duplice assegnazione”**

Tar Puglia – ord. 25/05/2016, n. 282

(V. sopra *Sediva News* del 25/05/2016)

➤ **Sul calcolo del “fatturato in regime di SSN”**

Tar Piemonte - sent. 13/05/2016, n. 675

La questione verteva sui criteri di calcolo del “fatturato SSN” ai fini della determinazione del limite di euro 258.228,45, oltre il quale la legge assoggettata(va) alla famosa trattenuta dell'1,4% anche le farmacie rurali.

La risposta dei giudici piemontesi è stata questa: nel calcolo non deve essere tenuto conto né del ticket e né dello sconto di legge (perché “voci di costo non imputabili al fatturato in regime di SSN”), e invece va considerato l'importo dell'assistenza integrativa a carico della finanza regionale. (f.l.)

➤ **L'ulteriore stop al concorso lombardo**

Tar Lombardia – ord. 12/05/2016, n. 563

(V. sopra *Sediva News* del 25/05/2016)

➤ **Le ferie annuali della farmacia di una piccola isola**

Tar Sicilia - sent. 06/05/2016, n. 1121

Per i giudici palermitani l'interesse economico del titolare di una farmacia ubicata in una piccola isola (Marettimo) è “recessivo rispetto a quello della continuità del servizio farmaceutico”

➤ **Sull'assegnazione delle sedi neo istituite in Puglia nelle revisioni ordinarie della p.o.**

Tar Puglia – ord. 09/03/2016, n. 132

Il Tribunale ha giustamente sospeso un provvedimento di revisione ordinaria della p.o. che disponeva l'assegnazione delle sedi (neo istituite in un comune) agli “idonei” in una graduatoria ormai “scaduta” per decorso del quadriennio di efficacia.

➤ **La superficie utile dell'abitazione per il bonus “prima casa”**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 18/05/2016, n. 10190

Se l'abitazione acquistata supera i 200 metri quadrati (cfr. art. 5 del DM 02/08/1969) per via di verande ricoperte in plastica e di un box auto, la casa non deve essere considerata “di lusso” e quindi non viene meno il beneficio “prima casa” concesso.

➤ **L'esonero dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato**

Ministero del Lavoro – interpello 20/05/2016, n.17

Il Ministero del Lavoro - in ordine all'esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato operate dall'1/1 al 31/12/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (*Legge Stabilità 2016*) - ha chiarito che, ferme le ulteriori condizioni previste dalla norma, l'agevolazione

può essere fruita anche nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro (in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto).

La condizione, però, è che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata (*ex art. 2359 c.c.*) o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. *(gio.b)*

➤ ***I finanziamenti della nuova "Sabatini ter": il Ministero risponde***

Ministero dello Sviluppo Economico – FAQ 19/05/2016

Il MISE dal proprio sito internet mette a disposizione dei propri utenti una sezione dedicata alla "risposte frequenti", fornendo spiegazioni circa la concessione ed erogazione del contributo in conto interessi per l'acquisto da parte delle aziende (e dunque anche delle farmacie) di beni strumentali.

➤ ***Fissati i limiti di detraibilità dei corsi universitari non statali***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – decreto 26/04/2016, n. 288

Il MIUR ha pubblicato il *decreto* con il quale è stato fissato il limite massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR. In particolare, il dicastero ha stabilito gli importi di riferimento per il periodo d'imposta 2015, in base all'area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e alla sede territoriale dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole. *(m.g.)*

➤ ***I chiarimenti del Fisco sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016...***

Agenzia delle Entrate – circ. 18/05/2016, n. 20/E

L'Amministrazione finanziaria con un proprio documento di prassi fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dalla *Legge di Stabilità 2016* e riguardanti principalmente l'Irpef, l'Ires, l'Iva, l'Irap e le agevolazioni fiscali.

➤ ***...e sugli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi***

Agenzia delle Entrate – circ. 06/05/2016, n. 18

A seguito di vari quesiti rivolti dai CAF, il Fisco ha dato chiarimenti anche in ordine alla corretta interpretazione della disciplina fiscale di alcuni oneri detraibili e della loro "collocazione" nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

(Studio Associato)

3 – SCADENZE FINE MAGGIO E GIUGNO 2016

30/05 (*poiché il 29 cade di domenica*) - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale "Relazione sulla gestione" e "Relazione del Collegio Sindacale" presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 29/04/2016, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto che il 2016 è un anno bisestile)

16/06 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di maggio 2016 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di maggio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto*, nonché per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, e sempre relativi al mese di maggio

16/06 - Versamento della *prima rata* della TASI (*tassa sui servizi indivisibili*) e dell'IMU (*imposta municipale proprietà*) non dovute sulla *prima casa e relative pertinenze*.

16/06 - Versamento: del *saldo 2015* e del *primo acconto 2016* per le imposte (Irpef, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2016 e per i contributi dovuti all'Inps dagli iscritti alla gestione c.d. separata o a quella artigiani e commercianti; inoltre versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2016.

30/06 - Versamento della *terza rata* (di quattro) dell'imposta sulla pubblicità

30/06 - Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie mediante redazione di apposita perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% rateizzabile in tre anni.

30/06 - Pagamento della *seconda di tre rate* dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di terreni e di partecipazioni societarie effettuate con apposita perizia giurata entro il 30/06/2015 e pagamento della *terza di tre rate* per le predette rivalutazioni effettuate con perizia giurata entro il 30/06/2014.

* * *